

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo, CERULLI IRELLI, TIRABASSI
e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1959

Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'accingerci a presentare il presente disegno di legge, il quale era stato già presentato nella scorsa legislatura, e chiedervi l'onore della vostra attenzione su di esso, siamo stati mossi esclusivamente da un sentimento di dovere verso la nostra terra e verso l'Italia.

Le esigenze dell'Abruzzo, che ci onoriamo di rappresentare, si fanno sempre più vive, insistenti ed imperiose nella coscienza del popolo, delle Autorità, degli Enti e degli organismi che in mille occasioni ed in molte forme sollecitano il raccoglimento della loro voce affinché si intervenga da parte di chi di dovere per soddisfarle convenientemente.

Non vogliamo porre l'accento su alcuni episodi, dolorosamente rilevatori di uno stato d'animo scaturente da obiettivi disagi, come quelli di Sulmona, ma è certo che la conoscenza di una realtà di bisogni e di miserie, non può non portare alla invocazione di adeguati rimedi, nel quadro della politica sociale felicemente instaurata da circa dieci anni.

La regione abruzzese, geograficamente centrale ma economicamente meridionale, ha

dovuto pensare, in un lunghissimo periodo del dopoguerra, non già a potenziare le sue attrezzature o a rivedere le sue strutture economiche, o meglio ancora a gettare le basi per un moderno e delineato sviluppo produttivo, ma a riempire le voragini profonde scavate nel proprio apparato generale da una guerra che ha sostato nel suo territorio operando distruzioni quasi complete di molti Comuni, delle strade, dei ponti, degli edifici pubblici e di quasi tutto l'apparato produttivo, oltre che dei beni domestici.

Successivamente, con l'inizio dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno e con l'attuazione di altre provvidenze quali la politica delle opere pubbliche da parte dei Comuni, resa possibile dalle varie leggi, specie da quelle del 1949 e dall'istituzione dell'I.N.A.-Casa, si è avviata verso l'esecuzione delle opere carenti e assolutamente necessarie per una civile convivenza, ma in ciò ha proceduto con ritmo rallentato per il fatto che le distruzioni belliche, oltre ad aver causato un ingente depauperamento patrimoniale, hanno ridotto di moltissimo la capacità produttiva delle aziende agricole e

commerciali — essendo limitatissime quelle industriali — e conseguentemente contratto il volume del reddito, e del relativo impiego per i fini anzidetti, specie da un punto di vista degli incrementi relativi di esso rispetto al complesso e alla media della Nazione italiana stessa, come meglio si specificherà in seguito.

Per l'Abruzzo come per altre Regioni meridionali, all'accrescimento della popolazione non ha corrisposto un adeguato aumento della capacità produttiva della Regione e l'espansione conseguenziale del suo reddito.

Non si intende mettere in rilievo le condizioni di depressione — quale risultano dai vari indici che normalmente si considerano per caratterizzare il fenomeno — allo scopo di vantare tristi e dolorosi primati.

Ciò non sarebbe conforme nemmeno all'indole del popolo abruzzese e alla sua dignitosa fierezza.

Ma non si può non considerare quei dati e quelle graduatorie essenziali, fatte con indubbio senso di obiettività, che, oltre ad esprimere una realtà, indicano anche la via da percorrere se questa realtà si vuol modificare o cambiare.

L'Abruzzo si trova, di fronte alla media nazionale, in condizione di sottoreddito che porta come conseguenza o come condizioni concomitanti, il sottosalarario, il sottoconsumo ed in forte grado di disoccupazione e di sottoccupazione.

Le statistiche confermano (vedi pubblicazioni ufficiali della Presidenza del Consiglio a cura del Comitato interministeriale della ricostruzione) che nel 1957 il reddito medio dell'Abruzzo e del Molise era all'indice 55, fatto eguale a 100 quello medio nazionale.

Non è difficile constatare che l'agricoltura abruzzese a parità di superficie coltivata, di impiego di mano d'opera e di fertilizzanti, ricavi un reddito che è la metà, un terzo e spesso anche meno di quanto accade analogamente in altre Regioni.

La produzione lorda vendibile nell'agricoltura, riferita ad ettaro di superficie agraria è stata di 92.800 lire contro 238.800

(Emilia), 248.200 (Lombardia) e 230.300 (Veneto).

Con una popolazione che, nel 1957, incideva nella misura del 3,39 per cento sul totale nazionale, la Regione abruzzese-molisana ha prodotto un reddito complessivo che sul totale nazionale figurava solo per l'1,71 per cento.

Se si considera poi la posizione della Regione in rapporto al reddito *pro capite*, come si suol dire, la situazione peggiora figurando l'Abruzzo ed il Molise nella graduatoria nazionale con un indice 50,3 sull'indice medio nazionale di cento.

Infatti, mentre il reddito medio *pro capite*, dell'Italia è stato di 229,862, il reddito dell'Abruzzo, riferito ad abitante è stato 115,717, e ciò quando vi sono Regioni che giungono a 439,899 come la Valle d'Aosta, a 364,581 come la Lombardia.

Quello che è peggio è che, mentre il reddito medio *pro capite* nel 1952 rappresentava il 57,2 di quello italiano, nel 1957 l'indice è sceso a 50,3 come si è detto.

Inoltre nel 1952 l'indice del reddito *pro capite* della Regione abruzzese-molisana era di 57,2, e quindi maggiore di quello medio di tutto il Mezzogiorno che era 53; alla fine del 1957, quello del Mezzogiorno sale a 56,3, e quindi rivela un miglioramento complessivo, mentre quello dell'Abruzzo scende al disotto di quello di tutto il Mezzogiorno.

Si intende che queste considerazioni sono fatte sulle percentuali, ossia comparativamente con ciò che è esterno alla Regione (Italia o Mezzogiorno) perchè ove si considerassero i dati assoluti, il reddito *pro capite* dell'Abruzzo è passato da 93,749 del 1952 a 115,717 nel 1957.

Ma è certo impressionante l'andamento del fenomeno generale dal 1952 al 1957. La percentuale del reddito dell'Abruzzo e del Molise rispetto al reddito nazionale, è andato sempre decrescendo. Infatti, il reddito dell'Abruzzo rappresenta 1,95 per cento di quello nazionale, nel 1952; poi l'1,91 per cento nel 1953; successivamente l'1,88 per cento nel 1954; poi l'1,86 per cento nel 1955; l'1,80 per cento nel 1956 e l'1,71 per cento nel 1957.

Questa curva decrescente deve fare meditare.

E ancora: mentre la popolazione attiva dell'Abruzzo è il 3,60 per cento di quella nazionale, l'indice del rapporto tra il reddito e la popolazione attiva (reddito per unità di popolazione attiva), fatto eguale a 100 il valore per l'Italia, sale a 125 nel Nord, scende a 62 nel Sud e solo a 51 nella Regione abruzzese-molisana.

D'altra parte, gli indici dei consumi non alimentari, secondo le valutazioni che ne ha fatte il Tagliacarne, facendo una media di 6 consumi più rappresentativi (radio-abbonati, tabacchi, spettacoli, elettricità per illuminazione, lettori di Selezione e motorizzazione) nel 1957, fatto eguale a 100 il valore nazionale, assumono il valore di 125 nel Nord, 60 nel Sud, e del 50 nell'Abruzzo e Molise.

La conseguenza complessiva che ne deriva è che esiste una necessità imprescindibile di aumentare il reddito agricolo, come condizione fondamentale dell'aumento del reddito complessivo e come speranza e possibilità di un avviamento serio all'affermarsi di un processo di industrializzazione.

Per modificare tale situazione occorre incidere nelle strutture economiche e sociali della Regione, agendo nei due settori fondamentali sopra enunciati, previa adeguata preparazione ambientale e previa eliminazione delle cause erosive e corrosive dello sviluppo economico, costituite dalla naturale degradazione dei terreni e dalla speciale conformazione della Regione stessa.

Vi sono alcune caratteristiche essenziali della Regione abruzzese-molisana: il grado di montagnosità, la franosità dei suoi terreni, il disordine idrogeologico, la polverizzazione dei centri abitati, distribuiti in mille raggruppamenti e spesso con vasta disseminazione di case sparse e isolate.

Il disordine idrogeologico e la franosità dei terreni sono la causa di ingenti disastri a carattere immanente che vengono provocati da cause occasionali, senza un nesso di proporzionalità apparente con gli effetti, a causa dello stato preesistente, di secolare durata.

Basta un'alluvione anche modesta, bastano le ricorrenti nevicate annuali, che spesso e purtroppo in questi ultimi anni hanno assunto carattere di eccezionalità per provocare fenomeni turbativi di grande preoccupazione e con serie conseguenze.

A Vasto si è verificata nella primavera del 1956 la frana più impressionante e più dolorosamente imponente. Un enorme muro di sostegno si è frantumato letteralmente, un intero quartiere della città è crollato, case di abitazioni per circa 200 famiglie travolte, la strada statale sconvolta; si può dire che un pezzo della città si è sprofondata.

È imminente la frana nella zona orientale di Ortona che spesso fa crollare il muro ad archi che sostiene la strada e contiene il terreno, che ha determinato il crollo di un imponente edificio denominato il Castello, ove aveva sede l'Istituto nautico, mentre la frana stessa nella primavera del 1956 ha investito la parte bassa ove scorre la ferrovia, determinando lo spaventoso episodio del deragliamento del treno e dell'immersione in acqua della locomotiva.

A Scerni, numerose abitazioni sono crollate.

A Montazzoli, una immensa massa di terreno di oltre 4 milioni di metri cubi si è mossa scorrendo verso valle, travolgendo case, colture, bestiame, asportando alcuni chilometri di strada provinciale, ostruendo l'alveo del fiume Sinello, determinando con lo sbarramento quasi la formazione di un lago artificiale.

Oltre 40 tronchi stradali in zone diverse sono stati interrotti perchè investiti da frane che ne hanno sconvolto la sede.

Vi sono stati poi smottamenti, crolli vari di edifici privati, di opere pubbliche di vario genere e aumento della instabilità di molti abitati e terreni.

Le cause remote delle frane dell'Abruzzo risiedono nella speciale conformazione orografica del terreno, nella struttura geologica dal sottofondo argilloso, nel disordine idrologico.

Sono poi tristemente famose le frane di Lama Grande sul Sangro, quella che interessa l'abitato di Buonotte e Montelapiano,

le frane delle zone calanchifere di Fosso dell'Inferno (provincia di Chieti), di Turri-valignani (Pescara), della zona di Atri e di Montefino, Castilenti (Teramo), di Villa San Sebastiano (Aquila), eccetera.

Vi sono molti fiumi nella Regione abruzzese-molisana, che a causa del disordine dei loro corsi, degli straripamenti continui, del trasporto del materiale solido producono ripetutamente non soltanto danni alle colture ma spesso distruzioni di opere eseguite negli stessi comprensori di irrigazione e vi è quindi una ragione economica e sociale di procedere alla disciplina delle acque relative.

Alcuni di questi fiumi hanno la loro classificazione in seconda o in terza categoria (Tordino, Vomano, Piomba, Pescara, Sangro, Trigno) e solo la mancanza di stanziamenti presso il bilancio dei Lavori pubblici fa rinviare, ormai forse *sine die*, l'esecuzione di lavori tanto urgenti in questo settore.

Anche il regime torrentizio di molti corsi d'acqua va considerato ai fini della loro disciplina atta ad eliminare erosioni e dissesti.

Quanto al carattere montuoso del territorio alcuni dati possono essere eloquenti.

Mentre la superficie di montagna dell'intero territorio nazionale rappresenta il 38,57 per cento rispetto alla superficie totale, per l'Abruzzo tale percentuale si eleva al 65,27 per cento e per l'Abruzzo e Molise al 69,40 per cento.

La sola provincia di Aquila è classificata (vedi Istituto centrale di statistica) col 100 per cento della sua superficie montana.

Mentre la superficie totale degli Abruzzi e del Molise rappresenta il 12,38 per cento di tutta la superficie del Mezzogiorno (comprese le Isole) la superficie di montagna relativa agli Abruzzi e al Molise costituisce il 27,56 per cento di tutta la superficie del Mezzogiorno (Isole comprese).

La speciale montuosità dell'Abruzzo rappresenta un formidabile ostacolo alla attuazione di un sistema di comunicazioni adeguate e moderne sia in senso trasversale sia in senso longitudinale. Tra l'Adriatico e il Tirreno, lungo l'asse mediano tra il nord ed il sud attraverso l'Abruzzo, non vi sono linee di traffico che permettano la forma-

zione di una considerevole area commerciale, a causa di un nodo orografico che si risolve praticamente in un nodo a carattere economico e sociale.

Questa è la condizione ambientale in genere ove si escludano la fascia costiera ed alcune zone vallate.

Nella Regione abruzzese-molisana esistono 224.000 ettari di terreno a livello dai 700 agli 800 metri, sul totale di 1.704.000 di tutto il territorio italiano, rappresentando la prima cifra la massima fra tutte le Regioni d'Italia.

Un altro dato molto espressivo è costituito dal confronto della superficie a seminativo nudo ed arborato, di quella meccanizzata e meccanizzabile e di quella non lavorabile con trattrici.

Per l'Abruzzo, sulla superficie totale di 821.288 ettari di superficie a seminativo nudo o arborato, solo 299.962 sono meccanizzabili, mentre 568.326 non sono lavorabili con trattrici: il rapporto fra questi due ultimi valori è tra quelli più elevati tra le varie Regioni italiane.

Molti Comuni devono essere consolidati e ne è stata riconosciuta la necessità dal Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, presso il quale figura il seguente elenco ufficiale:

Provincia di Chieti: comuni di Atesa, Bomba, Casoli, Castefrentano, Castiglione Messer Marino, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Furci, Gessopalena, Gissi, Guardia grele, Lama dei Peligni, Monteodorisio, Orsogna, Ortona, Palena, Quadri, Rapino, Roio del Sangro, Scerni, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Torrebruna, Vasto.

Provincia di Pescara: comuni di Caramanico, Carpineto Nora, Castiglione a Casauria, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Collecervino, Farindola, Loreto Aprutino, Penne, Pianella, Roccaramanico, Spoltore, Civitaquana.

Provincia di Teramo: comuni di Ancarano, Arsita, Basciano, Bisenti, Campi, Canzano, Castelli, Cellino Attanasio, Cermigna-

no, Colonnella, Isola del Gran Sasso, Montefino, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Silvi.

I lavori da eseguirsi nei succitati Comuni in dipendenza di movimenti franosi, scoscendimento delle pendici e degradazione dovute agli agenti meteorici, corrosioni prodotte da corsi d'acqua scorrenti nelle valli sottostanti, eccetera, consistono non solo nei muri di sostegno e di rivestimento o in protezione delle falde collinari con opere murarie, ma anche nel disciplinamento delle acque superficiali, in drenaggi profondi, in imbrigliamento di corsi d'acqua a valle. Quindi si tratta di opere costosissime tendenti ad eliminare le cause delle perturbazioni e dei fenomeni di franamento.

Da notare che in molti Comuni non figuranti nell'elenco di cui sopra sono state eseguite già delle opere ma occorrerà integrarle, e soprattutto eseguire quelle di eliminazione delle cause perturbatrici.

Vi sono nello stesso Provveditorato ed in quello di Benevento, l'elenco dei Comuni che non si possono consolidare, ma i cui abitanti debbono essere trasferiti in tutto o in parte.

I Comuni in parola sono:

Provincia di Chieti: Ari, Buonotte, Furci, Giuliano Teatino, Torino di Sangro.

Provincia di Pescara: Lettomanopello, Pescostanzo, Serramonacesca, Vicoli, Turrivalignani, Civitaquana.

Provincia di Teramo: Ancarano, Campi (frazioni minori), Campi, Sant'Egidio alla Vibrata, (frazione Faraona), Tossicia.

Ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato oltre all'acquisto del terreno destinato ai nuovi abitati, può eseguire i lavori di sistemazione e formazione del piano regolatore, con la costruzione di strade, fognature, acquedotti, impianti di illuminazione, lottizzazione del terreno da assegnarsi ai sinistrati, ricostruzione degli edifici pubblici preesistenti nel vecchio abitato (municipio, scuole, asilo, chiesa parrocchiale, eccetera).

A parte il fatto che le leggi generali sono praticamente inoperanti per scarsità di fondi assegnati per tali generi di opere, vi sono delle lacune che rendono infruttuosi tutti i tentativi di intervento, poichè l'edi-

lizia privata nei piani regolatori dipendenti dai trasferimenti non potrebbe essere eseguita dalle nostre popolazioni misere e manchevoli di tutto.

Da notare che moltissimi altri Comuni della Regione non hanno chiesto di essere consolidati o trasferiti, a causa della radicata convinzione che non si sarebbe provveduto da parte dello Stato per deficienza di fondi, pur avendo le condizioni obiettive ed i requisiti per chiedere tale intervento. Cito ad esempio Roccamontepiano che è una dimostrazione eloquente di un grande fenomeno franoso avvenuto nel passato e che rende malsicure le numerosissime frazioni in cui il Comune è ormai polverizzato.

* * *

Vi sono due correnti caratteristiche di impulso verso il progresso economico; una che agisce alimentando e spronando il ritmo sempre più beneficamente produttivo delle regioni settentrionali e l'altra che si localizza nelle parti estreme della penisola anche in conseguenza o di speciali ordinamenti amministrativi o di particolari provvedimenti legislativi.

Inoltre l'opera della Cassa per il Mezzogiorno — provvida e provvidenziale istituzione che costituisce motivo di onore per la politica dei nostri Governi — è stata certamente di grandissima rilevanza economica e più lo sarà in avvenire, quando saranno completati i lavori iniziati e ne saranno eseguiti quegli altri che l'ampiamiento dei settori di intervento e la proroga della durata consentiranno alla Cassa stessa.

Nella prima fase di attuazione della Cassa si è inteso a risolvere insopprimibili ed inderogabili problemi di natura umana e sociale (come quello dei grandi acquedotti), a realizzare le infrastrutture ed a costituire quegli incentivi che possano creare l'ambiente favorevole per lo sviluppo di un processo di industrializzazione attraverso il quale sarà possibile elevare il reddito.

Noi facciamo affidamento all'opera della Cassa per il Mezzogiorno sia per il completamento delle infrastrutture atte alla formazione ambientale suscettibile di accoglie-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re il processo di industrializzazione, sia nella politica degli incentivi e negli aiuti diretti atti a determinare il sorgere e lo svilupparsi di una adeguata industrializzazione.

Ma poichè l'opera della Cassa non potrebbe intervenire per la eliminazione delle cause immanenti di erosioni e degradamenti di frane e di instabilità e quindi improduttività dei terreni, urgono dei provvedimenti integrativi.

Attraverso il disegno di legge allegato si intende innanzi tutto porre un rimedio organico e radicale alla serie dei dissesti idrogeologici che turbano territori estesissimi della Regione tanto nella parte montana che in quella valliva, che sottraggono quote rilevanti di terreni alla coltivazione, che minacciano permanentemente la stabilità di tanti Comuni.

In stretta connessione con le opere necessarie atte a realizzare questa organica sistemazione idrogeologica, vanno compiute le opere idonee al consolidamento degli abitati esistenti ove sia prevedibile il raggiungimento di adeguate condizioni di stabilità.

Se ciò non fosse presumibilmente sufficiente, occorrerà procedere senz'altro allo spostamento totale o parziale degli abitati.

Poichè le leggi esistenti non consentono aiuti finanziari ai privati e poichè, d'altra parte, l'esperienza finora acquisita ha dimostrato che a causa della loro povertà, i privati non hanno mai provveduto alla ricostruzione delle loro abitazioni a seguito di spostamenti di abitati, si è ritenuto opportuno ed equo prevedere adeguati contributi per ricostruire gli alloggi, in modo da rendere effettivamente operanti le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 44.

Per analoghe considerazioni è prevista la estensione dei provvedimenti al caso di edifici distrutti dal terremoto del 1915 e a seguito delle alluvioni dei decorsi inverni che tanti ingenti danni pubblici e privati hanno causato.

La disciplina dei corsi d'acqua e la loro sistemazione, necessaria per evitare straripamenti e danni ai terreni e alle abitazioni,

è in stretta connessione con le altre opere e in conseguenza, con le finalità della legge.

E poichè le opere di sistemazione idraulico-forestali non possono essere limitate alla parte montana senza comprometterne l'efficacia, ne viene prevista l'integrazione nelle zone vallive abbassando il limite stabilito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, a metri 300 ai fini della loro inclusione in comprensori di bonifica montana.

La bonifica montana, le sistemazioni idraulico-forestali, l'eliminazione delle frane, non possono non essere integrate da quelle opere di trasformazione e miglioramenti agrari che siano atte a determinare le massime utilizzazioni dei terreni ed a conseguire l'aumento della produttività e ciò sia per ragioni economiche che per motivi sociali ed umani. A tal fine vengono considerati due provvedimenti: uno contenuto nell'articolo 4 che eleva la misura dei contributi previsti dalla legge 25 luglio 1952 portandoli al 75 per cento per le opere da eseguire nei comprensori di bonifica montana, ed eleva ancora al 50 per cento la misura del contributo nei comprensori di bonifica integrale.

La seconda provvidenza è quella di una inderogabile ed insostituibile assistenza creditizia, più adeguata per capillarità, immediatezza e misura, prevista con la creazione di un fondo di rotazione che potrà molto sensibilmente operare per il sollevamento di una economia tanto depressa.

Queste sono le linee essenziali del disegno di legge che affidiamo alla vostra considerazione, onorevoli colleghi, ed alla considerazione del Governo.

L'onorevole Zoli mentre era Presidente del Consiglio ha onorato l'Abruzzo di una sua breve permanenza attraverso la quale egli ha potuto rendersi conto personalmente e perfettamente delle sue condizioni. Una parola egli ha detto di fronte a tante invocazioni rivoltegli: « l'Abruzzo attende giustizia ».

Questo è ciò che si chiede attraverso il presente disegno di legge.

La giustizia invocata non vuole ignorare quelle che sono le necessità inderogabili dell'Italia in generale e di ogni singola Regione in particolare. Nessuno pensa a limitare gli

aiuti e gli incoraggiamenti a quelle zone che essendo molto progredite hanno la possibilità intrinseca di realizzare un benefico processo espansivo degli aiuti stessi, il che significa che il loro rendimento è elevatissimo e di ciò possono giovare tutte le regioni italiane.

Per quanto si riferisce al Mezzogiorno, non si può non rilevare come tutte le Regioni ad eccezione dell'Abruzzo (salvo la piccola area del Fucino), abbiano dei provvedimenti legislativi particolari, di cui qui si riconosce la piena equità ma che si citano solo per trarne motivo di speranza per l'Abruzzo stesso.

Così in Campania operano la legge speciale per Napoli e quella per Salerno, in Puglia opera la riforma agraria, in Lucania la legge per i Sassi di Matera e la riforma

agraria, in Calabria la legge Sila e la legge speciale, in Sardegna ed in Sicilia sono attuate le Regioni a statuto speciale con conseguenti contributi annui da parte dello Stato per l'attuazione dei piani di sviluppo.

Nello spirito di solidarietà con cui si intende operare, avremmo voluto gettare lo sguardo su tutte le altre Regioni, specie del Mezzogiorno. Tuttavia la limitazione pratica che ci siamo dovuti imporre non significa esclusivismo.

Gli abruzzesi intendono porre il loro problema e con la loro voce chiedono interventi particolari per alcune necessità indilazionabili.

Sia data una risposta ed un accoglimento a questa voce. Con tale speranza vi chiediamo di approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nell'Abruzzo, per un periodo di 12 anni, dal 1959 al 1970, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la sistemazione idraulico-forestale, per la stabilità delle pendici e per la bonifica montana e valliva.

Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo della alluvione, e per l'eliminazione delle frane.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini agli abitati, non risultino assicurati condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento, totale o parziale, degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 6, essere autorizzati acquisti, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

Il piano potrà inoltre contemplare la costruzione di edifici ad uso pubblico distrutti dal terremoto del 1915, tuttora necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita civile della Regione, nonché la costruzione di strade necessarie in seguito a movimenti franosi o per lo sviluppo agricolo delle varie zone interessate al piano.

Art. 2.

Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure simili, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio dell'Abruzzo, situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di 1ª categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli Uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 3 sono a totale carico dello Stato.

Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17.

Art. 6.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa

per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, è costituito presso il Provveditorato regionale per le opere pubbliche, un comitato composto dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste e dell'Ispettorato agrario dell'Abruzzo, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo, da un rappresentante della circoscrizione dell'Associazione nazionale bonifiche.

Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà il piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche o integrazioni al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri.

Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1959.

A decorrere dal marzo 1959, insieme con il programma annuale la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma, e di quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà di intesa col Comitato previsto all'articolo 6.

Art. 8.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle Tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto risposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione per la propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a), ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo ed artigianale del proprietario dell'abitazione.

È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa col Ministero del tesoro.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lettere a) e b) del terzo comma agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati, si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto e rete di distribuzione interna delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali, e relative case canoniche, delle scuole, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

Art. 9.

I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno di intesa col Comitato previsto dall'articolo 6, quando lo importo non superi 300 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Abruzzo a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire per l'approvazione.

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente legge valendosi

degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

La esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente alle Aziende autonome statali.

Potrà essere affidata, altresì, ad Istituti ed Enti locali e loro Consorzi e a quelli di bonifica e di irrigazione.

Art. 13.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Abruzzo per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge non risultino utilizzate, sono revocate al giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'articolo 1.

Art. 14.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno, consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 15.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 16.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni, ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 17.

Sono applicabili le disposizioni della presente legge ai danni subiti dalle opere pubbliche, dalle aziende e dalle abitazioni private a seguito delle alluvioni dell'inverno 1953, 1954, 1955 e 1956 anche ai fini della eliminazione delle baracche del terremoto del gennaio 1915.

Art. 18.

È concesso il contributo di lire 250 milioni in favore dell'Ente per il parco nazionale d'Abruzzo per l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione del parco stesso.

Art. 19.

È costituito un fondo di rotazione di 7 miliardi da assegnarsi in ragione di 2 miliardi alla Cassa di risparmio di Chieti, di 2 miliardi a quella di Aquila, di un miliardo e 500 milioni a quella di Pescara e di un mi-

liardo e 500 milioni a quella di Teramo per la concessione, anche in deroga ai rispettivi statuti, di mutui necessari per medie e piccole aziende agricole, industriali e artigiane, per iniziative turistiche, per opere di miglioramento e trasformazione agraria e per quelle di spettanza privata in applicazione della presente legge e di quella del 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 20.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 3 miliardi nell'esercizio 1960-61, di lire 7 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1971-72.

Art. 21.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte elevando dal 5 al 6 per cento l'addizionale prevista dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.